



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 21/02/2019

FATTO

Il cliente lamenta un «prelievo forzoso sul conto corrente» a causa della riduzione dell'affidamento (originariamente di € 5.000,00) avvenuta «senza alcun tipo di preavviso o comunicazione, in violazione dell'art. 1845 del c.c.» e che alla richiesta di ripristino del fido la banca rispondeva in modo «generico ed evasivo, senza motivare tale decisione».

Chiede pertanto il ripristino del fido originario e l'assicurazione che in nessun caso la Banca in maniera unilaterale e senza preavviso adeguato esegua prelievi forzosi sul conto corrente.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, riferendo di avere comunicato al ricorrente, in data 6/9/18, la riduzione del fido di apertura di credito in c/c da € 5.000,00 a € 4.900,00; che nello stesso giorno il cliente ha presentato reclamo chiedendo il ripristino del fido e, senza attendere la risposta, ha presentato ricorso il 15/9/18.

L'intermediario eccepisce, quindi, l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato prima della risposta al reclamo e senza che fossero decorsi i 30 giorni previsti dalle Disposizioni ABF.

Sotto altro profilo, ritiene il ricorso inammissibile perché l'accoglimento della richiesta del ricorrente darebbe luogo a una pronuncia costitutiva, con la quale il Collegio si sostituirebbe alla volontà della Banca, violando il principio di autonomia e libertà negoziale.



Nel merito, rileva l'assenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo di concessione ed erogazione del credito in capo agli intermediari, nonché dell'obbligo di mantenere sine die un affidamento precedentemente concesso, ritenendo, inoltre, di aver operato correttamente, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, comunicando al cliente le ragioni della propria decisione legate alla presenza di segnalazioni pregiudizievoli presso le banche dati creditizie.

Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile ovvero, in subordine, di rigettarlo nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio, con riferimento all'eccezione relativa al mancato rispetto del termine di 30 giorni di cui alla sez. VI, §§ 1 e 2, Disp. ABF dal reclamo al ricorso, rileva che è orientamento consolidato nella giurisprudenza dell'Arbitro ritenere che tale circostanza non determini l'improcedibilità definitiva ma soltanto temporanea del ricorso (v. Collegio di Coordinamento decisione n. 6666/2014), assolvendo invero la previsione di tale termine alla funzione di consentire all'intermediario di disporre di un lasso di tempo per potere esaminare la pretesa del cliente e, se del caso, accoglierla in tutto o in parte; in ogni caso, con la costituzione nell'attuale procedimento, l'intermediario ha mostrato di non avere intenzione di recedere dalla decisione assunta e contestata dal ricorrente, rendendo pertanto procedibile l'esame del ricorso.

Con riguardo invece all'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto la soddisfazione della richiesta del ricorrente presupporrebbe l'adozione di un provvedimento di natura costitutiva, il Collegio rileva che la domanda di ripristino del fido sembrerebbe implicare, piuttosto, una condanna ad un *facere* specifico, ma, a prescindere dalla ammissibilità o meno di una condanna del genere, certamente non è precluso all'Arbitro di valutare la condotta tenuta dall'intermediario.

Nel caso di specie, si contrappongono la lagnanza del ricorrente volta ad riottenere, sul presupposto di una riduzione del fido ingiustificata e avvenuta senza preavviso, la misura del fido originario e la giustificazione dell'intermediario che ha dimostrato di avere invece comunicato al proprio cliente la riduzione dell'affidamento, da € 5.000,00 ad € 4.900,00, con raccomandata a/r del 06.09.2018, oltre ad avergli fornito, con la risposta al reclamo (tempestiva, sebbene successiva al ricorso), le motivazioni poste alla base della decisione assunta, la cui fondatezza risulta confermata dalle visure allegate alle controdeduzioni; rendendo, dunque, quanto alle giustificazioni, non censurabile l'operato della banca secondo i canoni generali di buona fede e correttezza.

Occorre altresì precisare che, secondo costante orientamento dell'ABF, la riduzione del fido va inquadrata nella fattispecie del recesso (ancorché parziale) dal contratto, più che in quella relativa alla modifica unilaterale (Collegio di Roma, decisione n. 10899/2016) e che pertanto per valutare la correttezza delle relative modalità di esercizio occorrerebbe, in primo luogo, esaminare il contenuto del relativo regolamento contrattuale.

Nessuna delle parti ha tuttavia prodotto il contratto di c/c né il contratto di apertura credito, e perciò, nella impossibilità di conoscere le previsioni pattizie relative al diritto di recesso dal rapporto, si dovrà fare applicazione del disposto dell'art. 1845 c.c., secondo il quale, in caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso *ad nutum* è consentito con un termine di preavviso che sia stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di almeno 15 giorni.

Nel caso di specie, non risulta dimostrato dall'intermediario il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni previsto dal codice civile, apparendo anzi dal tenore letterale della comunicazione inviata al ricorrente che la parziale revoca del fido abbia avuto effetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

immediato, se non, addirittura, precedente alla comunicazione; tanto vero che, sebbene nella medesima comunicazione si faccia riferimento ad 'intese intercorse', il ricorrente afferma di aver appreso della revoca soltanto con la ricezione della raccomandata, né tale affermazione risulta smentita dalle produzioni difensive dell'intermediario con indicazione di una diversa decorrenza della revoca (parziale) esercitata.

L'intermediario, avendo comunicato formalmente la volontà di ridurre il fido solo dopo avere già provveduto a farlo, avrebbe quindi violato le formalità richieste dall'art. 1845 c.c. e, per tali ragioni, il Collegio rileva che il comportamento così tenuto dall'intermediario non risulterebbe essere stato per questo legittimo; tuttavia l'accertamento della illegittimità del recesso, certamente rientrante fra gli esiti ammissibili del giudizio innanzi all'Arbitro, non costituisce oggetto della domanda del ricorrente, che dunque, nei termini formulati, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS